



**GUARDIA VENATORIA ITTICO -
AMBIENTALE
ITALCACCIA**

A. N. Riconosciuta dallo Stato con Decreto Ministeriale 02/02/1974
Pubblicato nella G.U.R.I. N.72 Del 16/03/1974 -I° Comando Territoriale nota n.3280/92-1
Vari 10/11/1981 e Legge 157/1992

NUCLEO PROVINCIALE DI TORINO

Lungo Po Antonelli N. 121 – 10153 TORINO – Telefono e fax 011 – 8987114

ECC.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. 1199/1971 di

CUGNO Giorgio nato a Villar Focchiardo (TO) il 12-06-1951 e residente a Giaveno (TO) in Via Einaudi 1 C.F. CGNGRG51H12M0070, nella qualità di Presidente della Sezione Provinciale di Torino dell'ITALCACCIA (Associazione Italiana della Caccia), corrente in Torino, Lungo Po Antonelli n. 121, C.F. 80208970584,
TAMAGNO Valter, nato a Torino il 20-07-1969 ed ivi residente in Via Trinità 19 C.F. TMGVTR69L20L219G, in proprio e nella qualità di Vicario Provinciale nonché Capo Nucleo Guardie Ittiche Venatorie Ambientali della Sezione Provinciale di Torino dell'ITALCACCIA, nonché
LANGUZZI Aurelio C.F. LNGRLA44B03I253U,
GIRARDI Giovanni C.F. GRRGNN55B20L219I,
MONTALBETTI Gualtiero C.F. MNTGTR67E01Z133S,
DI MAURO Giovanni C.F. DMRGNN61H03L860N,
TANZILLO Mario C.F. TNZMRA68C011262S,
VENTURA Gaetano C.F. VNTGTN70L22L219G,
PINTO Catello C.F. PNTCLL75B05H355K,
IMBALZANO Giuseppe C.F. MBLGPP69L24L219U,
GENTILE Michele C.F. GNTMHL69P23H355U,
EMMANUELE Francesco C.F. MMNFNC55P02I895W,
DI MAURO Pasquale C.F. DMRPQL59E20L860A,
BARBONI Massimo C.F. BRBMSM64R27L219H,
SOLA Mauro Dino C.F. SLOMDN59C31L219E,
GUIDO Emilio C.F. GDUMLE63D03L219U,
REALE Vincenzo C.F. RLEVCN68T15L219A,
CASSATELLA Ruggiero C.F. CSSRGR64B08L219E,
SCHIAVO Guerrino C.F. SCHGRN52H04B546C,
PAVIA Lorenzo C.F. PVALNZ39M13E941W,

VINCIS Rossano C.F. VNCRSN66C08E700H,
LORENZIN Massimiliano C.F. LRNMSM63R12C627P,
CLEMENTE Angelo C.F. CLMNGL52D14L049M,
MARIETTA Goccio Flavio C.F. MRTFLV68T07E445H,
PADULA Cosimo Claudio C.F. PDLCMC54P01E471U,
tutti elettivamente domiciliati in Torino,
Lungo Po Antonelli, 121

per l'annullamento, previa sospensione,
del Regolamento adottato dalla QUESTURA di TORINO,
Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale I^a sezione –
AA.GG. Armi ed Esplosivi, Mass. F1/07, Prot. nr. 04/04 in
data 12 marzo 2007, notificata ai ricorrenti il 23 marzo
2007, in materia di *“servizio delle guardie particolari
giurate volontarie – Attuazione dell'art. 3 del R.D.L.
29/09/1935 nr. 1952, convertito in L. 19/03/1936.
Prescrizioni per le guardie particolari giurate volontarie
nominate ai sensi dell'art. 133 e seguenti del T.U.L.P.S. e
per gli Enti cui esse appartengono e che ne curano
l'impiego”*.

nonché per l'annullamento

degli atti tutti preordinati, antecedenti, e comunque
connessi; e per ogni consequenziale statuizione.

* * *

F A T T O

Tutti i ricorrenti, eccettuato il Presidente Provinciale,
rivestono qualifica di guardie volontarie
dell'ITALCACCA (Associazione Italiana della Caccia),
Associazione venatoria ai sensi della L. 157/1992, ed
appartengono alla Sezione provinciale di Torino.

I Sig.ri CUGNO e TAMAGNO rappresentano la Sezione
provinciale dell'Associazione ITALCACCA; come tali si
sono visti notificare copia del provvedimento impugnato.

Gli stessi, ad eccezione di CUGNO, risultano, pertanto,
tutti muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla
Provincia di Torino ai sensi della predetta L. 157/1992.

Come emerge dallo statuto vigente dell'Associazione di
appartenenza, ufficialmente riconosciuta già con D.M.
2.2.1974, l'attività delle guardie volontarie è volta
precipuamente alla tutela dell'ambiente, della fauna e del
riequilibrio faunistico anche mediante una concreta azione
di protezione del territorio.

In base alle vigenti norme in materia, compete alle guardie volontarie effettuare idonea vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla caccia e alla salvaguardia della natura, dell'ambiente e degli animali, provvedere alla difesa del patrimonio faunistico ed ittico, ovviamente in collaborazione con le Istituzioni e Corpi di Vigilanza dello Stato (Polizia, Carabinieri, C.F.S., G.d.F, Polizia municipale etc.).

L'Associazione persegue le predette finalità di vigilanza sull'esercizio della pesca e della caccia e sulla tutela del patrimonio faunistico, ittico, zoofilo ed ambientale, segnatamente mediante il servizio prestato da proprie guardie volontarie che rivestono qualifica di guardie particolari giurate, individuate tra i propri soci.

Le guardie volontarie sono autorizzate all'esercizio ai sensi degli artt. 133 e ss. del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773, inoltre le guardie ittiche volontarie svolgono funzioni di P.G. come disposto dall'art. 31/2 R.D. 8.10.1931 n°1604 e ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p..

Con il riconoscimento, sono autorizzate ad agire in materia di vigilanza ambientale di norma nell'ambito provinciale di competenza dell'Autorità rilasciante, segnatamente ai sensi dell'art. 27, comma 2, e 28 della L. 11 febbraio 1992 n. 157.

In base all'art. 27, comma 7, L. 157/1992 ed all'art. 51 L.R. Piemonte 4 settembre 1996 n. 70, la Provincia esercita un'attività di coordinamento degli interventi sul territorio delle guardie venatorie volontarie, ivi compreso eventualmente, entro ragionevoli limiti che non ledano la libertà di autodeterminazione delle stesse Associazioni coinvolte, dettare disposizioni in ordine alle modalità di intervento.

La Questura di Torino, con provvedimento della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale I^a sezione – AA.GG. Armi ed Esplosivi, Mass. F1/07, Prot. nr. 04/04 in data 12 marzo 2007, ha adottato un *“Regolamento di servizio delle guardie particolari giurate volontarie – Attuazione dell'art. 3 del R.D.L. 29/09/1935 nr. 1952, convertito in L. 19/03/1936 nr. 509 [rectius 508]. Prescrizioni per le guardie particolari giurate volontarie nominate ai sensi dell'art. 133 e seguenti del T.U.L.P.S. e per gli Enti cui esse appartengono e che ne curano l'impiego”*.

Nel regolamento la Questura ha dettato puntuali prescrizioni, definite cogenti ed inderogabili, in ordine al servizio delle guardie volontarie, alla divisa, al numero e all'orario ed all'organizzazione della vigilanza ittico venatoria ambientale.

Ritengono i ricorrenti che la Questura sia incompetente a dettare disposizioni in merito, dovendo ritenersi riservata la materia in primis alle stesse associazioni di appartenenza dei volontari e, per quanto riguarda il relativo precitato coordinamento, alla Provincia.

La Questura opera, semmai, unitamente alla Prefettura, con competenze strettamente legate al controllo in ambito di ordine pubblico e del corretto utilizzo delle armi, per finalità estranee si ritiene all'oggetto del regolamento impugnato.

Quest'ultimo, peraltro, introduce prescrizioni che risultano incompatibili con il servizio di vigilanza reso dalle guardie giurate volontarie.

Per svolgere un'efficace attività di vigilanza, occorrono, infatti, anche interventi investigativi durante i quali sia garantito l'anonimato delle guardie, a titolo di esempio: per individuare ed identificare i responsabili di azioni di bracconaggio ai danni della fauna ittica od omeoterma, o per sorprendere utilizzatori di discarica abusiva o di deposito incontrollato di rifiuti anche pericolosi, occorre che le guardie non siano riconoscibili nella loro funzione.

Con il regolamento impugnato la Questura di Torino impone di prestare il servizio esterno **sempre in divisa** o quanto meno con pettorina che le renda facilmente riconoscibili recante, oltre al distintivo associativo ufficiale, diciture ben leggibili su ambo i lati di "GUARDIA PARTICOLARE GIURATA VOLONTARIA" o "GUARDIA ZOOFILA" o "GUARDIA ITTICO-VENATORIA".

Altre norme del regolamento in esame impongono, poi, un determinato orario di servizio ed il numero di guardie, almeno due in ogni operazione, con obbligo di preavviso in merito alla turnazione prevista, sostituendosi indebitamente al potere di autodeterminazione delle associazioni coinvolte ed, al tempo stesso, imponendo una modalità eccessiva ed ingiustificata; sono, infatti, molte le operazioni che possono essere, e di fatto sono svolte, da una guardia singolarmente:

ad esempio rapporti con gli uffici pubblici, conferire con P.M. e Forze dell'Ordine, e con la Questura stessa, indagini preliminari ecc.....

Al tempo stesso neppure si ravvede la necessità di espletare tutti i servizi dei volontari secondo una turnazione rigida e programmata con ampio anticipo!

Pertanto, con il presente ricorso i ricorrenti sono a chiedere declaratoria di illegittimità del regolamento della Questura per i seguenti motivi di

DIRITTO

a)Violazione di legge in riferimento agli artt. 27 e 28 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”); all’art. 51 L.R. Piemonte 4 settembre 1996 n. 70; artt. 133 T.U.L.P.S. e 55 e 57 c.p.p; art. 31 R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 (T.U. sulla Pesca); art. 11 e ss. D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376; art. 14 L. 6 gennaio 1931 n. 99; eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di motivazione (che si deduce altresì come violazione di legge in riferimento all’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241); artt. 2 e 18 Cost.; alla L. 11 agosto 1991 n. 266; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità; sviamento.

Come sopra evidenziato, l'ITALCACCA, loro tramite, ed i ricorrenti agiscono come guardie volontarie di un'associazione venatoria che ha ottenuto ufficiale riconoscimento quale associazione di volontariato per l'esercizio delle finalità statutarie. La loro attività gode altresì di garanzie costituzionali, in forza del principio di libertà di associazione sancito costituzionalmente dagli artt. 2 e 18 Cost..

Coerentemente ai fini di volontariato perseguiti, taluni soci, in possesso dei requisiti normativi richiesti, sono stati nominati guardie volontarie ai sensi degli artt. 133 e ss. del T.U.L.P.S. e fanno parte del Corpo degli Agenti Faunistici Ambientali dell'ITALCACCA, nella specie operanti nella Provincia di Torino e da quest'ultima riconosciuti.

Tra le finalità espresse dell'associazione figurano quelle sopra richiamate da svolgere anche in sede di investigazione su eventuali reati e violazioni della normativa di tutela ambientale.

Le guardie volontarie intrattengono un proficuo rapporto collaborativo ed informativo con le forze dell'Ordine.

Sono numerose ormai le disposizioni normative in materia (e sopra richiamate) che espressamente prevedono sia affidata l'attività di vigilanza in materia ambientale, ittica e venatoria alle guardie volontarie.

La figura della guardia volontaria è, infatti, normativamente prevista da più leggi in materia ambientalistica-venatoria come soggetto che, appartenente ad associazione riconosciuta ambientalistica o venatoria, come nella specie, coopera con le preposte autorità nell'attività di vigilanza e repressione degli abusi in materia ambientale, e segnatamente a tutela del patrimonio faunistico nazionale.

Il riferimento va in particolare alle leggi di cui in rubrica.

- L'art. 27 della L. 157/92 (e per il Piemonte art. 51 L.R. Piemonte 4 settembre 1996 n. 70) dispone che la vigilanza sull'applicazione della stessa e delle leggi regionali è affidata, tra gli altri, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
- L'art. 31 del R.D. 8.10.1931 n. 1604 (T.U. sulla pesca) prevede che “...**le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca, tanto sulle acque pubbliche quanto in quelle private**”.
- L'art. 11 della L. 352/1993 prevede che “**la vigilanza sulla presente legge è affidata a guardie giurate volontarie**”. E il successivo art. 12 prevede che le Regioni adeguino la propria legislazione a quanto previsto. Il relativo regolamento, D.P.R. 376/1995, all'art. 11 ribadisce la competenza delle guardie volontarie.
- La L. 6 gennaio 1931 n. 99 in altro settore della tutela ambientale, prevede il ricorso a guardie volontarie per la vigilanza in materia di coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali (art. 14).
- La L. 963/1965 in materia di pesca marina (che peraltro, qui rileva per quanto riguarda il controllo che le guardie volontarie potrebbero effettuare sulla commercializzazione del prodotto ittico nel territorio

provinciale) prevede agli artt. 21 e 22 lo svolgimento di attività di vigilanza da parte delle guardie volontarie.

- L'art. 31 del R.D. 8.10.1931 n. 1604 (T.U. sulla pesca) prevede che “...*le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca, tanto sulle acque pubbliche quanto in quelle private*”.

- L'art. 11 della L. 352/1993 prevede che “*la vigilanza sulla presente legge è affidata a guardie giurate volontarie*”. E il successivo art. 12 prevede che le Regioni adeguino la propria legislazione a quanto previsto. Il relativo regolamento, D.P.R. 376/1995, all'art. 11 ribadisce la competenza delle guardie volontarie.

Nella normativa in questione emerge evidente la necessità anche di specifica attività investigativa per rendere effettivo il previsto controllo circa il rispetto delle norme.

Emergono inoltre dati testuali espressi relativi al fatto che le associazioni possono designare e richiedere la nomina di proprie guardie giurate per l'espletamento delle finalità investigative e di controllo (cfr. in particolare art. 31 R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 e art. 15 L. 752/1985).

In tale quadro normativo di riferimento, i ricorrenti ritengono l'incompetenza della Questura in materia di organizzazione dell'attività di vigilanza venatoria, in quanto il coordinamento è per legge, statale e regionale, esercitato dalla Provincia.

Lo stesso regolamento come adottato dalla Questura, pare ammettere un problema di competenza, allorché prevede, dopo aver imposto che siano stilati preventivamente i turni di servizio secondo le disposizioni ivi dettate, che essi siano inviati con congruo anticipo alla Provincia (art. 4).

Né ritengono i ricorrenti possa valere nello specifico a legittimare la competenza della Questura il richiamo alla L. 19 marzo 1936 n. 509 (rectius 508) contenuto nell'oggetto del regolamento.

Tale testo normativo afferisce alle guardie particolari giurate che agiscono per la protezione di patrimoni privati mobili ed immobili, ed afferma, all'art. 1, che il servizio è reso sotto la vigilanza del Questore.

Va evidenziato che le Guardie Giurate Volontarie, regolarmente munite di decreto di nomina, sono ad ogni

effetto Pubblici Ufficiali. Infatti la nomina in parola deve essere solo considerata come atto **di investitura giuridica per svolgere funzioni pubblicistiche**, non sottostando dette Guardie giammai ai privati, ma rappresentando in ogni sua forma la Pubblica Amministrazione. E' evidente che ogni Guardia Giurata Volontaria deve assolvere alle proprie funzioni di vigilanza e di repressione non già nell'interesse dell'Associazione a cui pure è iscritta, ma nel superiore interesse della collettività e operando quindi nella costante applicazione della disciplina vigente in materia di accertamento degli illeciti (v. ex multis TAR per il Veneto, seconda sezione – Ric n.529/2003 Sent. n. 3913/04).

E' ovvio come la Questura di Torino abbia confuso l'attività delle Guardie volontarie che perseguono in modo **impersonale e pubblicistico** attività diverse dalle guardie giurate destinate invece a proteggere beni diversi, ovvero le proprietà mobiliari o immobiliari.

Né eventualmente neppure può fondare la competenza in materia della Questura l'art. 133 TULPS, relativa al riconoscimento della qualifica in capo al singolo agente volontario ai fini dell'esercizio armato della vigilanza, che impone tale riconoscimento avvenga con decreto del Prefetto.

Le due norme, anche a ritenersi originariamente applicabili alle guardie venatorie ed ambientali, devono essere coordinate con tutte quelle successive e specifiche per le guardie volontarie venatorie ed ambientali, sia in ordine ai poteri alle stesse conferite sia alle autorità preposte alla loro vigilanza coordinamento.

Occorre, infatti, rilevare che le guardie volontarie ittiche, venatorie ed ambientali costituiscono una figura specifica, sulla quale è intervenuta successiva e specifica normativa, nell'ambito della quale è fondamentale la L. 157/1992, che ha individuato nella Provincia l'autorità competente a coordinare il servizio di vigilanza venatoria.

b) Il regolamento in esame impone inoltre, ed in via generale, prescrizioni eccessive ed addirittura confliggenti od illogiche rispetto alle finalità di vigilanza associative, anche normativamente previste e garantite dalle

disposizioni in materia di vigilanza ittica, venatoria ed ambientale.

Si è già detto in narrativa come talune attività investigative, per essere efficaci, debbano essere condotte nell'anonimato e senza l'esibizione di divisa o distintivo.

Tale utilizzo è invece ragionevolmente richiesto quando le guardie volontarie debbano qualificarsi a terzi per chiedere chiarimenti o muovere contestazioni nei limiti, ovviamente, dei poteri loro conferiti: tant'è che la stessa associazione ITALCACCIA nel regolamento interno, relativo al funzionamento del Corpo degli Agenti Faunistici Ambientali, prevede l'eccezionalità dell'intervento in borghese, ma ciò non di meno lo autorizza nei casi in cui lo stesso sia necessario, come per quelli investigativi sopra descritti (art. 12).

Così non si comprende come per effettuare attività inerenti all'attività di vigilanza, quali ad esempio chiedere un certificato all'anagrafe o conferire con un rappresentante della Questura o con un P.M. i volontari debbano recarvisi solo nei loro turni, con la prescritta divisa e necessariamente in due!

Ulteriormente confliggente con le attribuzioni di funzioni di P.G., in sede di investigazione e vigilanza, è la prescrizione di durata tassativa di 8 ore dei turni, in quanto a seguirla pedissequamente gli agenti volontari dovrebbero interrompere anche un'operazione se essa si colloca temporalmente a cavallo del turno previsto!

Neppure può pretendersi che l'attività di volontari, per definizione soggetti che hanno una propria e diversa attività lavorativa oltre ad impegni personali e di famiglia, possa essere organizzata, come preteso dal regolamento impugnato, con servizi ad organizzazione rigida e secondo turni predefiniti con ampio anticipo.

Oltre al fatto che non sempre l'esigenza ambientale cui si deve fare fronte é ampiamente preventivabile, basti pensare ad eventuali interventi di investigazione su commercio illegale di animali protetti omeotermi e ittici, l'agente volontario in quanto agente di P.G. ai sensi dell'art. 31/2 R.D. 8.10.1931 n°1604 e 55 e 57 c.p.p., è chiamato ad intervenire 24 su 24 in caso di flagranza di reato, ma in base al tenore del regolamento qui impugnato ciò gli sarebbe vietato.

E' evidente l'eccesso in cui cadono le prescrizioni in esame, che quanto meno, ammesso e non concesso che la Questura sia l'autorità competente e non la Provincia, come invece si ritiene, andrebbero circostanziate solo a talune delle attività svolte dalle guardie volontarie ittiche venatorie ed ambientali.

Prevedere, da un lato, l'attività anche investigativa, e dall'altro obbligare le guardie alle prescrizioni contenute nel regolamento questurile qui impugnato importa un'evidente contraddittorietà e, di fatto, pone nel rischio concreto di inoperatività.

Questo anche a discapito dell'interesse pubblico sotteso alla tutela del patrimonio faunistico-ambientale perseguito nel nostro ordinamento altresì mediante l'ausilio efficace e significativo delle associazioni ambientaliste e venatorie.

Il loro impegno in merito è da sempre stato attestato e via via crescente; con le disposizioni regolamentari introdotte dalla Questura di Torino, inspiegabilmente, ci sarebbe un brusco freno e limite alla loro attività.

Del resto nel momento in cui si sono verificate in capo ai soci rivestenti la qualifica le dovute caratteristiche di affidabilità che la legge impone in via generale per il conferimento della nomina, e queste caratteristiche ovviamente permangono, le stesse possono operare, al pari degli altri soggetti rivestenti qualifica di P.G. ed investiti di funzioni di polizia amministrativa, sia in sede investigativa che accertativa e di contestazione. E, al pari degli altri agenti di P.G., devono essere posti nelle condizioni di poterle svolgere, ove necessario, nell'anonimato.

Come detto, come agenti di P.G. le guardie volontarie ittiche intervengono in flagranze di reato al di là di qualsivoglia servizio preventivato e 24 ore su 24, per il che, ogni limitazione in proposito si pone in contrasto con le funzioni rivestite e con i doveri inerenti.

c) Con il regolamento della Questura qui impugnato, per contro, in via generale e preventiva si impedisce alle guardie volontarie di operare; da qui anche la censura di sviamento.

Qualora il provvedimento dovesse rispondere, anche se tanto non risulta da alcuna motivazione, a ragioni di sicurezza delle stesse guardie, ad esempio imponendo di

agire sempre in coppia, si ritiene che la determinazione dovrebbe essere demandata alla stessa associazione nell'ambito della propria organizzazione e valutazione delle forze disponibili.

Il riconoscimento come guardie volontarie dei soggetti appartenenti e individuati dalle associazioni stesse, che siano in possesso dei requisiti di preparazione, civili e morali richiesti, esaurisce la verifica "limitativa" che l'Autorità può effettuare in via preventiva.

La stessa giurisprudenza ha statuito come l'autorità non possa porre ulteriori e non previsti limiti al riconoscimento del titolo di guardia volontaria.

Il riconoscimento di guardia consente (ed impone), infatti, una serie di attività di vigilanza anche ad iniziativa autonoma, in molti casi previsti da stesse leggi nazionali e regionali. Le guardie volontarie possono autonomamente accertare illeciti e riferire alle competenti autorità, con funzioni analoghe a quelle esercitate dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 133 T.U.L.P.S. e 55 e 57 c.p.p. (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 3 maggio 2001, n. 751).

La figura della guardia giurata volontaria è legittimata e riconosciuta autonomamente dal nostro ordinamento; neppure può l'autorità preposta al riconoscimento del titolo introdurre limiti e contingentamenti numerici al riconoscimento delle guardie volontarie (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 17.9.2002, n. 5060).

Peraltro, l'Amministrazione procedente non ha neppure soddisfatto, si ritiene, un preciso onere di motivazione, circa quali necessità stiano a fondamento dei nuovi vincoli imposti alle guardie volontarie in evidente limitazione rispetto allo stato legislativo della materia, che ha già introdotto la figura della guardia volontaria, prevedendo quale unico limite quello delle materie individuate e nei termini temporali e territoriali di validità del decreto di nomina (in una ovvia con la permanenza dei requisiti morali e personali richiesti per la nomina a guardie volontarie).

In altri termini, temono i ricorrenti che nella specifica realtà provinciale in esame, vi sia una determinazione amministrativa di chiusura alla possibilità di pieno esercizio della vigilanza in materia ittica venatoria ed

ambientale, pur così necessaria, a soggetti terzi volontari, pur riconosciuti e legittimati dall'ordinamento.

Siffatto modo di procedere si espone alla censura di illegittimità di eccesso di potere per sviamento, oltre che, più in generale, dalle prospettate censure di violazione di legge, nonché di eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza.

Il regolamento in esame e segnatamente l'art. 8, che **esclude a priori** qualsivoglia possibilità di diversa autodeterminazione delle associazioni stesse nell'organizzazione della propria legittima attività di vigilanza, non può andare esente dalle censure tutte di cui in rubrica.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

I ricorrenti confidano nell'accoglimento del presente ricorso, tuttavia nelle more del procedimento, evidenziano il grave pregiudizio che deriva alla loro attività di guardie volontarie dalla vigenza del regolamento impugnato.

Infatti, come sopra esposto, talune delle attività altamente significative ed efficaci a tutela dell'ambiente e della fauna, segnatamente quelle di tipo investigativo, sarebbero destinate ad essere abbandonate o espletate infruttuosamente.

Al tempo stesso le modalità di organizzazione del servizio imposte dal regolamento rendono estremamente gravosa la sua effettuazione, essendo difficilmente conciliabili con le disponibilità dei volontari coinvolti, che hanno, normalmente, altro impegno principale lavorativo e non possono strutturare il loro volontariato secondo una rigida turnazione di presenza ed orario di tipo professionale, prefissata con ampio anticipo e caratterizzata dall'immodificabilità, secondo quanto invece ora dettato dalla Questura.

Verosimilmente l'applicazione del regolamento nella sua rigidità di disposizioni importerà la drastica diminuzione dei servizi resi dalle guardie volontarie, con detrimento per le finalità di tutela faunistico-ambientale perseguite e, per l'effetto, anche con l'evidente conseguente grave danno per l'interesse, sicuramente pubblico, alla tutela predetta.

Da qui la presente istanza cautelare, affinché nelle more del procedimento venga sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato.

* * *

Per tutte le sovraesposte ragioni i ricorrenti chiedono che l'Ecc.mo Presidente della Repubblica voglia, contrariis rejectis:

1) in via istruttoria, disporre l'acquisizione dei provvedimenti tutti del procedimento (acquisizione in ordine alla quale ci si riserva sin d'ora la proposizione di motivi aggiunti di ricorso).

2) nel merito, accogliere il presente ricorso, previa concessione della richiesta sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, con le statuizioni tutte di cui in epigrafe.

Si producono i seguenti allegati

- 1) Regolamento impugnato (rif.n°1);
- 2) Documento relativo alla rappresentanza ITALCACCA del Presidente Provinciale firmatario e Documento di riconoscimento (rif.n°2), verbale di nomina a Presidente Provinciale (rif.n°3);
- 3) Documento di nomina a guardia, Documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento Corpo agenti faunistici Ambientali ITALCACCA (rif.n°4), verbale di nomina a Vicario Provinciale (rif.n°5);
- 4) Copia Decreto Ministeriale riconoscimento dell' ITALCACCA quale associazione venatoria nazionale (rif.n°6);
- 5) Statuto ITALCACCA (rif.n°7);
- 6) Regolamento Nazionale Corpo Agenti volontari (rif.n°8);
- 7) Copia n°1 Documento Presidente Provinciale, copie n°24 Documenti di nomina a guardie e di riconoscimento di tutti i firmatari (rif. da n°9 a 33).

Con la migliore osservanza

Torino, 18 luglio 2007

